

E' incongruo e contrario ad ogni buona regola di tecnica legislativa deferire ad una norma regolamentare, di rango secondario, la disciplina di istituti fondamentali dell'ordinamento. Un semplice decreto interministeriale emesso ai sensi dell'art. 17 comma 3 L. 23 agosto 1988 n. 400 (inidoneo a derogare alla fonte normativa primaria) non può introdurre i requisiti per l'esercizio in forma societaria delle libere professioni. Il divieto di utilizzare l'istituto societario per l'esercizio delle attività professionali previsto dall'art. 2 L. 23 novembre 1939 n. 1815 (oggi abrogato dall'art. 24 L. 7 agosto 1997 n. 266) riguardava solo le professioni legali e ingegneristiche (avvocati, notai, commercialisti, ingegneri, architetti) alle quali era consentito esclusivamente l'associazione professionale, laddove per le altre professioni era possibile (così come lo è oggi) ricorrere allo strumento societario. Il potere regolamentare attribuito per l'attuazione dell'art. 24 comma 1 L. 7 agosto 1997 n. 266, che ha eliminato il divieto di esercizio in forma societaria delle « professioni protette » abrogando l'art. 2 L. 23 novembre 1939 n. 1815, riguarda soltanto la disciplina dell'esercizio in forma societaria delle attività professionali richiamate dall'art. 2 legge n. 1815 del 1939 cit., con esclusione quindi delle società di ingegneria, delle società di intermediazione mobiliare e delle società di revisione. Il regolamento da emanare per la determinazione dei requisiti necessari per l'esercizio in forma societaria delle attività professionali in attuazione dell'art. 24 L. 7 agosto 1997 n. 266 (che ha eliminato il divieto del suddetto esercizio per le « professioni protette » abrogando l'art. 2 L. 23 novembre 1939 n. 1815), deve tener conto delle altre norme che regolano, sotto altri profili, sia la materia delle libere professioni sia la materia societaria. L'autorizzazione all'esercizio in forma societaria delle attività professionali c.d. protette, sancita dall'art. 24 L. 7 agosto 1997 n. 266, si estende all'esercizio delle stesse mediante istituti, uffici, agenzie od Enti (per i quali vigeva, del pari, il divieto dell'art. 2 cit.). Il regolamento da emanare per la determinazione dei requisiti necessari per l'esercizio in forma societaria delle attività professionali c.d. protette in attuazione dell'art. 24 L. 7 agosto 1997 n. 266, non può prevedere l'esercizio di tali professioni, sia uti singulus sia in forma societaria, indipendentemente dal possesso dell'abilitazione subordinata al superamento dell'esame di Stato. L'art. 24 L. 7 agosto 1997 n. 266, che con l'abrogazione dell'art. 2 L. 23 novembre 1939 n. 1815, ha eliminato il divieto di esercizio in forma societaria delle c.d. professioni protette, non ha reso applicabile tutta la disciplina delle società commerciali alle modalità di esercizio delle suddette professioni. Il regolamento da emanare per la determinazione dei requisiti necessari per l'esercizio in forma societaria delle attività professionali c.d. protette in attuazione dell'art. 24 L. 7 agosto 1997 n. 266 deve accertare la rispondenza dei vari tipi societari esistenti ai requisiti della personalità e professionalità del soggetto esercente, per identificare quali delle forme societarie siano idonee al perseguimento delle finalità tipiche delle società commerciali e dell'esercizio delle « professioni protette ». Il regolamento da emanare per la determinazione dei requisiti necessari per l'esercizio in forma societaria delle attività professionali in attuazione dell'art. 24 L. 7 agosto 1997 n. 266 non può discriminare tra le due figure operanti sul mercato (quella singola e quella collettiva) per quanto riguarda il possesso dell'abilitazione e i tipi di responsabilità gravanti su rispettivi soggetti. Ai fini del legittimo svolgimento in forma societaria di una « professione protetta », il tipo adottabile, ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento associativo previsto dall'art. 1 L. 23 novembre 1939 n. 1815, è quello che consente l'applicazione delle medesime norme che disciplinano l'esercizio professionale in maniera identica per i due tipi di soggetti. La società in nome collettivo prevista dagli artt. 2291 e segg. Cod. civ., che vede tutti i soci solidalmente responsabili, può essere utilizzata ai fini del legittimo svolgimento in forma societaria di una « professione protetta », richiedendosi soltanto che i soci siano in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 33 Cost. La società cooperativa non a responsabilità limitata di cui facciano parte solo i professionisti in possesso dell'abilitazione, che vede tutti i soci solidalmente responsabili, può essere utilizzata ai fini del legittimo svolgimento in forma societaria di una « professione protetta ». La società in accomandita (sia semplice che per azioni) in cui ai sensi degli artt. 2313 e 2462 Cod. civ. coesistono, i « soci accomandatari » - i quali, gestendo la società rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali - e i « soci accomandanti » - che rispondono limitatamente alla quota conferita laddove i terzi non abilitati assumerebbero (pur stravolgendo quella che può essere considerata la caratteristica della libera professione in genere) la veste di meri soci finanziari - può essere utilizzata ai fini del legittimo svolgimento in forma societaria di una « professione protetta ». Le società per azioni e quelle a responsabilità limitata non possono essere utilizzate ai fini del legittimo svolgimento in forma societaria di una « professione protetta ». Non è ammissibile la partecipazione di soggetti terzi non abilitati alle società professionali che abbiano come finalità non lo svolgimento di un'attività professionale ma un mero scopo di lucro. Una disciplina che limita la possibilità di costituire società professionali ai soli soggetti abilitati non contrasta con la disciplina comunitaria. In tema di società professionali, la disciplina di settore che escluda dalla partecipazione alle medesime i soggetti non abilitati alla professione non contrasta con l'art. 41 Cost. L'art. 17, co. 7 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., che disciplina lo svolgimento dell'attività professionale delle società di ingegneria anche mediante società per azioni, è una norma di jus singulare che configura, più che una « società di professionisti », una forma particolare di « società di servizio », non estensibile oltre ai casi espressamente individuati. Il regolamento da emanare per la

determinazione dei requisiti necessari per l'esercizio in forma societaria delle attività professionali in attuazione dell'art. 24 L. 7 agosto 1997 n. 266, non può stabilire il capitale sociale minimo per ciascuno dei tipi di società ammissibili, da fissare peraltro mediante atto normativo futuro di rango superiore; pertanto, sul punto, nelle more, vanno applicate le ordinarie norme del Codice civile. L'ingresso *optimo jure* nel nostro ordinamento delle società professionali impone (non in sede regolamentare) di rimodulare gli ordini e i collegi professionali esistenti, in quanto non vigendo in Italia il principio del *nec ultra vires* (valido negli ordinamenti anglosassoni), essi devono poter esercitare, alla stregua di quanto accade per le società di revisione e quelle di intermediazione mobiliare, i necessari compiti di vigilanza e di controllo affinché le suddette società non esorbitino dall'ambito istituzionale. Le società professionali sono soggette all'iscrizione nel registro delle imprese. Per le società professionali disestate vanno previste forme di intervento diverse dal fallimento, come la liquidazione coatta amministrativa, ovvero il trasferimento sul socio del mandato conferito alla società, il quale è tenuto a portarlo a termine come se fosse un professionista singolo. Il regolamento da emanare per la determinazione dei requisiti necessari per l'esercizio in forma societaria delle attività professionali c.d. protette in attuazione dell'art. 24 L. 7 agosto 1997 n. 266 deve fare riferimento alla tematica dei professionisti « dipendenti » in quanto non tutte le libere professioni risultano compatibili con un rapporto di dipendenza gerarchica (come ad es. la professione legale).